

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

La legge interviene nella materia dell'istruzione e formazione professionale sulla scia e in linea di continuità con la precedente legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 *“Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”*, che ha rappresentato il primo intervento “quadro” del legislatore regionale, dopo la riforma costituzionale del Titolo V, che ha affidato alle Regioni la competenza esclusiva in questo settore.

Essa si compone di 14 articoli, il primo dei quali individua l'oggetto e l'ambito di applicazione. Con l'articolo 2 viene istituito il Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale che si inquadra nei principi generali già sanciti dalla LR 12/2003 e rinvia ai livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dalla disciplina statale di settore.

L'articolo 3 definisce i principi e le finalità del nuovo sistema, richiamando, come detto in precedenza, i principi già delineati nella LR 12/2003, al fine di *assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori*.

Nell'articolo 4 si delinea il tipo di offerta formativa stabilendo o percorsi triennali di formazione, al termine dei quali si consegue una qualifica professionale che costituisce anche titolo di accesso al quarto anno per conseguire il diploma, o percorsi di durata quadriennale che si concludono con il conseguimento del diploma e che consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università e/o a percorsi di alta formazione, previa frequenza di apposito corso annuale (articoli 6 e 7 della legge regionale).

L'articolo 5 poi, specifica quali sono i soggetti del sistema di formazione e ribadisce l'autonomia di scelta e di adesione degli istituti statali di istruzione professionale al regime di sussidiarietà, affidando alla Giunta e all'Assemblea l'individuazione dei criteri e dei requisiti di accreditamento necessari.

L'articolo 8 definisce i compiti dei vari soggetti istituzionali coinvolti, stabilendo che la programmazione dell'offerta formativa e degli indirizzi per la programmazione territoriale e dell'istruzione professionale spetta all'Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale, mentre alle Province spetta il compito di definire gli interventi di dettaglio in base ai fabbisogni del mercato del lavoro e alle specifiche necessità dei territori. Nelle procedure di definizione della programmazione degli interventi, è previsto, tra l'altro, il coinvolgimento della Conferenza regionale per il sistema formativo, del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita, organismi disciplinati dagli articoli 49, 50 e 51 della LR 12/2003.

Alla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, spetta, infine, la definizione degli standard formativi e dei criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi (articolo 9 della legge regionale).

L'articolo 10 "*Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale*" prevede che il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale sia sottoposto a una specifica valutazione di qualità, efficacia e coerenza con gli obiettivi politici. Spetta all'Assemblea esercitare il controllo sull'attuazione della legge e valutarne i risultati ottenuti, e a tal fine la Giunta presenta, con cadenza triennale, una apposita relazione alla commissione assembleare competente.

L'articolo 12 ha ad oggetto il sistema informativo regionale, che dovrà prevedere settori specifici dedicati alla materia in oggetto. Infine, l'articolo 13 reca le norme transitorie volte ad assicurare il coordinamento della presente legge con gli atti e gli interventi posti in essere in attuazione della legge regionale 12/2003.